

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 15710/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15710 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonella Agostini, Silvia Cadore, Chiara Calanni Macchio, Marisol Casseti, Davide Castaldo, Carolina Civran, Giuliana Di Genua, Elena Galbo, Miriam Mazza, Giulia Mederi, Federica Posarelli De Gasperi, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di Torino,

Cisia – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso, Consorzio Universitario Cineca, non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Camerino, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Teramo, Università degli Studi Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sabrina Visentin in Padova, Riviera Tito Livio, 6;

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – Cisia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;

nei confronti

Francesca Conte, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata

nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina Veterinaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;

- della pagina personale pubblicata all'interno dell'area riservata del portale cisiaonline.it, mediante la quale i partecipanti al Test-Tolc hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”;

- del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”;

- del D.M. Mur n. 75 del 10 febbraio 2022 recante “Definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria a.a. 2023\2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei Paesi non UE residenti all'estero” e relativi allegati;

- del D.M. Mur n. 993 del 28 luglio 2023 pubblicato in data 31 luglio u.s. recante “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero” e relativi allegati;

- del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, l'art. 13 recante “Nuove modalità e contenuti” per l'a.a.

2023/2024 e 2024/2025”;

- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2023/2024 delle Università in epigrafe;

- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023” di medici veterinari;

- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;

- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;

- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di

ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- per quanto occorrer possa, dell'elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale Cisia online;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina Veterinaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cassetti Marisol il 7/3/2024:

- del provvedimento, pubblicato all'interno della pagina personale dei ricorrenti sul portale "Accesso programmato", con il quale è stato comunicato che la stessa risulta rinunciataria e, pertanto, decaduta dalla graduatoria di Medicina Veterinaria a causa della mancata conferma di interesse all'immatricolazione richiesta dall'allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, al punto 7, lettera d, in quanto non effettuata dalla sig.ra Cassetti Marisol entro le ore 12:00 del 16 gennaio 2024;
- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2023/2024;

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina Veterinaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.;

- nonché di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale, r.g. n. 15710/2023, pendente dinanzi a codesto Ecc.mo TAR;

e per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria a.a. 2023/2024.

nonchè per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.

dell'amministrazione intimata

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea in Medicina Veterinaria e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti

collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo

di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso,

che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incombenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 18 marzo 2025.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO